

Bruxelles, 7 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0220(NLE)**

**11654/23
ADD 1**

**MAMA 111
MED 18
EG 2**

PROPOSTA

Data:	6 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 379 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 379 final - ANNEX.

All.: COM(2023) 379 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2023
COM(2023) 379 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

ALLEGATO

PROTOCOLLO

dell'ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

da una parte,

e

la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in seguito denominata "Egitto",

dall'altra,

in seguito denominate "parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1^o giugno 2004.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha espresso compiacimento per le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004².
- (3) In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso sostegno per l'approccio generale delineato nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006³, che consiste nel permettere ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, a taluni agenzie e programmi comunitari.
- (5) L'Egitto ha manifestato interesse a partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) È opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario che l'Egitto dovrà versare e le procedure di relazione e di valutazione, siano definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane,

¹ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

² Doc. EUCO 79/14.

³ COM(2006)726 final.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

All'Egitto è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Egitto, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Egitto contribuisce finanziariamente ai programmi cui partecipa e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a carico del bilancio generale dell'Unione.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Egitto hanno il diritto di partecipare in veste di osservatori, senza diritto di voto e limitatamente ai punti che riguardano l'Egitto, ai comitati che controllano l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione nei programmi ai quali l'Egitto contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati da partecipanti dell'Egitto si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per il programma in questione.

Articolo 5

1. Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Egitto a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante accordo tra la Commissione europea e le competenti autorità egiziane in base ai criteri stabiliti dal programma in questione.

2. Qualora l'Egitto chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ o di altro analogo regolamento che sia adottato in futuro e che garantisca all'Egitto l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte dell'Egitto sono stabilite in una convenzione di finanziamento.

Articolo 6

1. Ciascuna convenzione conclusa a norma dell'articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il controllo

⁴ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

finanziario, le verifiche contabili o le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti europea, direttamente o sotto la loro autorità.

2. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifica contabile, misure amministrative, indagini e perseguimento e sanzioni e recupero, le quali conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti dei beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

1. Il presente protocollo si applica per il periodo in cui vige l'accordo.
2. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte.
4. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di detta notifica.
5. L'estinzione del protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire ove appropriato a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e successivamente con cadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione dell'Egitto ai programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio dell'Egitto.

Articolo 10

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
2. In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono di applicarne le disposizioni in via provvisoria a decorrere dalla data di firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana,

maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica araba d'Egitto